

le assemblee delle comunità montane sono organi elettivi di secondo grado, quindi si applica ciò che vale per i consigli comunali, provinciali, regionali, Parlamento, etc., ossia che la carica di membro dell'assemblea non è revocabile se non per dimissioni, o morte o decadenza a termini di legge;

ad avviso dell'interrogante, sussistono le condizioni perché il Co.re.co. della Lombardia rispetti la delibera in oggetto perché la procura della Repubblica proceda alla verifica di eventuali comportamenti omisivi o abusivi del sindaco, tali da configurare estremi di reato —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per ripristinare la legalità così palesemente violata. (4-01950)

CITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha in più occasioni segnalato al Ministro interrogato, oltre che alle massime autorità dello Stato, il legittimo sospetto di un esercizio « politico » dell'amministrazione della giustizia nella procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, e chiesto di conseguenza una indagine ispettiva presso la stessa procura;

l'interrogante ha già portato all'attenzione del Ministro interrogato, in data 22 maggio 1996 e 12 giugno 1996, censurabili comportamenti del dottor Nicolangelo Ghizzardi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto;

nessun riscontro è finora pervenuto all'interrogante né si ha notizia di iniziative adottate nei confronti della citata Procura —:

se sia a conoscenza che la procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto ha ommesso, a tutt'oggi, di avviare le opportune indagini sul conto di un sindaco della provincia di Taranto, nonché senatore della Repubblica, che sistematicamente utilizza le attrezzature dell'amministrazione comunale per informare gli

organi di stampa della sua attività parlamentare, secondo quanto risulta all'interrogante sulla base di comunicati alla stampa in suo possesso;

se sia a conoscenza che tale ipotesi di reato non è stata presa in considerazione dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, nonostante l'interrogante abbia pubblicamente denunciato il fatto nel corso di una conferenza stampa, tenuta a Taranto il 30 maggio 1996, presenti, insieme ai giornalisti, funzionari della Digos e dell'Arma dei carabinieri, e divulgato dalla stampa locale, in articoli pubblicati in data 31 maggio 1996;

se non ritenga che tale atteggiamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto configuri un reato di omissione e concorra ad avvalorare l'ipotesi, sostenuta dall'interrogante, di una gestione « politica » della giustizia da parte della procura stessa;

se non ritiene pertanto di dover intervenire, con l'invio di un'ispezione alla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, così come più volte richiesto dall'interrogante. (4-01951)

Apposizione di firme ad una risoluzione.

La risoluzione Caveri n. 7-00026, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 3 luglio 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Pistone, Bonato, Muzio e Malentacchi.

Apposizione di firme ad interrogazioni.

L'interrogazione Migliori n. 3-00022, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 5 giugno 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Losurdo.

L'interrogazione Stefani n. 3-00028, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della

seduta del 6 giugno 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Signorini.

**Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza Ce' n. 2-00049 del 18 giugno 1996.

**Trasformazione di documenti
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato: interrogazione con risposta scritta Fei n. 4-01103 del 19 giugno 1996

in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00219 (*ex* articolo 134, comma 2, del regolamento).

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta scritta Giardiello ed altri n. 4-01746 del 9 luglio 1996 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00218.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 9 luglio 1996, a pagina 1346, seconda colonna, alla ottava riga, dopo la parola l'Arana, deve leggersi: « non » anziché: « ha », come stampato.